



COMUNE DI PAVIA

Oggetto: Riapertura dei mercati comunali nelle giornate feriali. Periodo 20/05/2020 – 30/05/2020. Sospensione della vendita di beni usati sulle aree pubbliche. Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 17/05/2020, n. 547. Misure temporanee preventive per fronteggiare l'epidemia COVID-19

IL SINDACO

Visto l'art 50, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamati:

- ✓ la deliberazione del Consiglio dei ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza igienico-sanitaria per COVID-19;
- ✓ il d.l. 25/03/2020, n. 19, «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, il suo art. 3;
- ✓ il d.p.c.m. 26/04/2020, ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- ✓ il d.p.c.m. 17/05/2020, ad oggetto "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- ✓ i protocolli condivisi a livello nazionale e riportati rispettivamente in allegato al d.p.c.m. 17/05/2020, con particolare riferimento all'allegato 17 recante "*Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*" e alla scheda tecnica "*Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)*";
- ✓ l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 17/05/2020, n. 547, ad oggetto "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art.3 del Decreto legge 25 marzo 2020, n.19*";
- ✓ l'allegato 1 alla suddetta ordinanza regionale, ad oggetto "*Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 – Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive*", con particolare riferimento alla scheda tecnica "*Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante)*";
- ✓ il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 17/12/2015, n. 56, efficace ai sensi di legge;

Premesso che la situazione dei mercati comunali è quella sotto riportata, con l'avvertenza che in ognuno di essi viene esercitata, fra le attività non alimentari, l'attività di vendita di beni usati, e che la loro disciplina non può oggi essere desunta *sic et simpliciter* dal relativo regolamento comunale,

U
COMUNE DI PAVIA
Comune di Pavia
Protocollo N. 0042443/2020 del 19/05/2020



ma deve necessariamente tenere conto e adeguatamente valorizzare le misure di prevenzione del rischio da COVID-19, le quali sono contenute nelle fonti di regolazione imperative richiamate, che si impongono come tali stante il loro carattere derogatorio, sulle fonti regolamentari interne:

Mercato di Piazza Petrarca

- la localizzazione attuale del Mercato di Piazza Petrarca e la relativa superficie normalmente occupata non consentono una distribuzione delle attrezzature relative a tutti i titolari di posteggio, nel rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7, lett. c) e 8 dell'allegato 11 del d.p.c.m. 17/05/2020, richiamati *per tabulas* del pertinente protocollo regionale "*Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante)*" parte dell'allegato 1) all'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 17/05/2020, n. 547;
- in considerazione delle suddette misure generali, del contesto urbano, logistico e ambientale, la frequentazione, al fine di evitare assembramenti e assicurare il distanziamento interpersonale nell'area mercatale, è stata individuata la cosiddetta area "*ex Cattaneo*" come idonea al ricollocamento di parte degli operatori titolari di posteggio del mercato di Piazza Petrarca, nello specifico tutti gli operatori non alimentari a far data da venerdì 22/05/2020, per consentire l'approntamento della nuova e temporanea area mercatale;
- tutti gli operatori alimentari titolari di posteggio in Piazza Petrarca, usufruiranno invece dell'area della stessa piazza in relazione ai necessari allacciamenti e scarichi legati alla conservazione alimenti, nonché n. 2 posteggi alimentari isolati di Viale Matteotti/Allea attualmente interessata dalla pista ciclopedonale realizzata nell'ambito delle azioni conseguenti all'emergenza epidemiologica in corso, a far data da mercoledì 20/05/2020;

Mercati rionali

- i mercati rionali di "*Piazzale Torino*" (che si svolge nella giornata del sabato) e quello di "*Piazzale Caduti del Lavoro/Via Olevano*" (che si svolge nella giornata del martedì), in relazione all'area occupata e al numero di operatori partecipanti, consentono di mantenere la distribuzione delle attrezzature a tutti i titolari di posteggio nel rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7, lett. c) e 8 dell'allegato 11 del d.p.c.m. 17/05/2020, richiamati *per tabulas* del pertinente protocollo regionale "*Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante)*" parte dell'allegato 1) all'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 17/05/2020, n. 547;

Considerato che:

- la suddetta l'Ordinanza Regionale 17/05/2020, n. 547 conferma la necessità di dare assoluta prevalenza, agli effetti del contenimento del contagio da COVID-19, alla misura del distanziamento sociale e all'utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e analoghe protezioni delle vie aeree, imponendo quindi di mantenere alcune limitazioni già poste in essere, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla ulteriore diffusione del contagio e di adottare alcune misure ulteriori rispetto a quanto disposto con i provvedimenti statali;
- con la suddetta ordinanza viene consentita, in via sperimentale, la riapertura di diverse attività tutte nel rispetto del principio del distanziamento sociale, che dovranno necessariamente essere affiancate dal rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione previste dagli annessi protocolli regionali;
- l'art. 1, comma 14 del d.l. 16/05/2020, n. 33 prevede testualmente che, salve le misure di prossimità e di distanziamento sociale (misure *omnibus*), "*le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi,*



adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16”;

- il pertinente protocollo regionale “*Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante)*” parte dell'allegato 1) dell'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 17/05/2020, n. 547 individua misure generali, competenze dei Comuni, nonché misure a carico del titolare del posteggio, e dunque dell'operatore economico titolare della licenza commerciale;
- gli effetti della suddetta ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 17/05/2020, n. 547 si producono fino a tutto il 31/05/2020 (domenica);
- in modo del tutto consequenziale il termine finale della presente ordinanza sindacale (ordinanza ordinaria) segue quello della richiamata ordinanza del Presidente della Regione Lombardia, talché essa cessa il proprio effetto, il 30/05/2020 (sabato) incluso;
- la rimodulazione, ove effettuata, della disposizione dei posteggi entro le aree mercatali sopra citate consente un equo contemperamento degli interessi degli operatori economici (art. 41 Cost.) con il superiore valore della preservazione della salute previsto dall'art. 32 Cost., e, pertanto, appare adeguata e proporzionata, sospingendosi nella direzione tracciata in via generale dall'art. 1 del d.l. 16/05/2020, n. 33;
- la vendita di beni usati non garantisce *a priori* il rispetto delle prescrizioni in materia di profilassi del rischio da COVID-19, imponendo, in base al principio di prevenzione, la misura, peraltro prevista dal pertinente protocollo regionale “*Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante)*” parte dell'allegato 1) dell'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 17/05/2020, n. 547;
- la presente ordinanza sindacale attualizza, adattandoli al contesto ambientale di Pavia, i contenuti prescrittivi delineati dall'art. 1 del d.l. 16/05/2020, n. 33 e opera entro i limiti del pertinente protocollo regionale annesso all'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 17/05/2020, n. 547;

Ritenuto:

- ✓ di consentire lo svolgimento del mercato da parte degli operatori titolari di posteggio del mercato di Piazza Petrarca come segue:
 - a) in Piazza Petrarca presenza dei soli operatori alimentari in tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 14:00 con n. 21 posteggi (compresi i produttori agricoli e i n. 2 posteggi isolati di Viale Matteotti/Allea interessata dalla nuova pista ciclopedonale) a far data da mercoledì 20/05/2020, valutando che la capienza massima ammissibile in relazione alla superficie calpestabile è e debba essere di numero 2 persone (avventori o clienti) contemporaneamente presenti per ogni posteggio, e pertanto n. 42 persone, oltre alla presenza di non più di 2 operatori (venditori) per ogni posteggio;
 - b) in area “*Ex Cattaneo*” presenza dei soli operatori non alimentari tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 14:00 con una capienza massima di n.78 posteggi a far data da venerdì 22/05/2020, valutando che la capienza massima ammissibile in relazione alla superficie calpestabile è e debba essere di numero 2 persone (avventori o clienti) contemporaneamente presenti per ogni posteggio, e pertanto n. 156 persone, oltre alla presenza di non più di 2 operatori (venditori) per ogni posteggio;
- ✓ di consentire lo svolgimento del mercato rionale di “*Piazzale Torino*”, che si tiene nella giornata del sabato come segue:
dalle ore 08:00 alle ore 13:00 con n. 5 posteggi a far data da sabato 23/05/2020, valutando che la capienza massima ammissibile in relazione alla superficie calpestabile è e debba essere



- di numero 2 persone (avventori o clienti) contemporaneamente presenti per ogni posteggio, e pertanto n. 10 persone, oltre alla presenza di non più di 2 operatori (venditori) per ogni posteggio;
- ✓ di consentire lo svolgimento del mercato rionale di “*Piazzale Caduti del Lavoro/Via Olevano*”, che si svolge nella giornata del martedì come segue:
dalle ore 08:00 alle ore 13:00 con n. 3 posteggi a far data da martedì 26/05/2020, valutando che la capienza massima ammissibile in relazione alla superficie calpestabile è e debba essere di numero 2 persone (avventori o clienti) contemporaneamente presenti per ogni posteggio, e pertanto n. 6 persone, oltre alla presenza di non più di 2 operatori (venditori) per ogni posteggio;
 - ✓ di sospendere le operazioni di spunta di cui all’art. 34 del il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 17/12/2015, n. 56, efficace ai sensi di legge, essendo l’ambiente complessivamente considerato versare in causa di forza maggiore;
 - ✓ di sospendere su tutte le aree mercatali su aree pubbliche la vendita dei beni usati;
 - ✓ di prevedere le seguenti prescrizioni generali a disciplina delle modalità di svolgimento e di frequentazione dei mercati comunali su area pubblica:
 - a) limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa;
 - b) corsie mercatali a senso unico;
 - c) posizionamento di segnaletica (orizzontale/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
 - d) distanza laterale tra un posteggio e l’altro di almeno un metro;
 - e) stazionamento dei clienti in attesa in un’area di rispetto, fatto salvo il distanziamento personale di un metro;
 - f) deve essere assicurato il presidio dei varchi di entrata ed uscita per garantire gli accessi scaglionati;
 - g) rilevazione, da parte di personale addetto con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato inibendo l’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
 - h) dovrà essere utilizzato il servizio igienico pubblico ubicato in Viale Matteotti.
 - ✓ di prevedere le seguenti prescrizioni a carico del titolare del posteggio:
 - i) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - j) obbligo dell’uso di mascherine - guanti monouso o igienizzazione frequente delle mani;
 - k) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzati prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - l) distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - m) distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - n) informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa;
 - ✓ di individuare tra le attività indifferibili da rendere in presenza tutte le attività attinenti l’organizzazione dei mercati dei dipendenti del Settore 4 assegnati al Servizio SUAP Commercio e Turismo, del Settore 8 assegnati al Servizio Polizia Amministrativa, controlli e contenzioso del Settore S assegnati al Servizio tutti individuati dai Dirigenti responsabili;



- ✓ di limitare gli effetti della presente ordinanza fino a tutto il 30/05/2020;
- ✓ di pubblicare la presente ordinanza all'Albo *on line*, sulla Home Page del sito istituzionale

ORDINA

1. **di consentire** lo svolgimento del mercato da parte degli operatori titolari di posteggio del mercato di Piazza Petrarca come segue:
 - a) in Piazza Petrarca presenza dei soli operatori alimentari in tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 14:00 con n. 21 posteggi (compresi i produttori agricoli e i n. 2 posteggi isolati di Viale Matteotti/Allea interessata dalla nuova pista ciclopedonale) a far data da mercoledì 20/05/2020, valutando che la capienza massima ammissibile in relazione alla superficie calpestabile è e debba essere di numero 2 persone (avventori o clienti) contemporaneamente presenti per ogni posteggio, e pertanto n. 42 persone, oltre alla presenza di non più di 2 operatori (venditori) per ogni posteggio;
 - b) in area "*Ex Cattaneo*" presenza dei soli operatori non alimentari tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 14:00 con una capienza massima di n.78 posteggi a far data da venerdì 22/05/2020, valutando che la capienza massima ammissibile in relazione alla superficie calpestabile è e debba essere di numero 2 persone (avventori o clienti) contemporaneamente presenti per ogni posteggio, e pertanto n. 156 persone, oltre alla presenza di non più di 2 operatori (venditori) per ogni posteggio;
2. **di consentire** lo svolgimento del mercato rionale di "*Piazzale Torino*", che si tiene nella giornata del sabato come segue:

dalle ore 08:00 alle ore 13:00 con n. 5 posteggi a far data da sabato 23/05/2020, valutando che la capienza massima ammissibile in relazione alla superficie calpestabile è e debba essere di numero 2 persone (avventori o clienti) contemporaneamente presenti per ogni posteggio, e pertanto n. 10 persone, oltre alla presenza di non più di 2 operatori (venditori) per ogni posteggio;
3. **di consentire** lo svolgimento del mercato rionale di "*Piazzale Caduti del Lavoro/Via Olevano*", che si svolge nella giornata del martedì come segue:

dalle ore 08:00 alle ore 13:00 con n. 3 posteggi a far data da martedì 26/05/2020, valutando che la capienza massima ammissibile in relazione alla superficie calpestabile è e debba essere di numero 2 persone (avventori o clienti) contemporaneamente presenti per ogni posteggio, e pertanto n. 6 persone, oltre alla presenza di non più di 2 operatori (venditori) per ogni posteggio;
4. **di sospendere** le operazioni di spunta di cui all'art. 34 del il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 17/12/2015, n. 56, efficace ai sensi di legge, essendo l'ambiente complessivamente considerato versare in causa di forza maggiore;
5. **di sospendere** su tutte le aree mercatali su aree pubbliche la vendita dei beni usati;
6. **di prevedere** le seguenti prescrizioni generali a disciplina delle modalità di svolgimento e di frequentazione dei mercati comunali su area pubblica:
 - a) limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
 - b) corsie mercatali a senso unico;




- c) posizionamento di segnaletica (orizzontale/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
 - d) distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
 - e) stazionamento dei clienti in attesa in un'area di rispetto, fatto salvo il distanziamento personale di un metro;
 - f) deve essere assicurato il presidio dei varchi di entrata ed uscita per garantire gli accessi scaglionati;
 - g) rilevazione, da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato inibendo l'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
 - h) dovrà essere utilizzato il servizio igienico pubblico ubicato in Viale Matteotti.
7. **di prevedere** le seguenti prescrizioni a carico del titolare del posteggio:
- a) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - b) obbligo dell'uso di mascherine - guanti monouso o igienizzazione frequente delle mani;
 - c) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzati prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - d) distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - e) distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - f) informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa;
8. **di individuare** tra le attività indifferibili da rendere in presenza tutte le attività attinenti l'organizzazione dei mercati dei dipendenti del Settore 4 assegnati al Servizio SUAP Commercio e Turismo, del Settore 8 assegnati al Servizio Polizia Amministrativa, controlli e contenzioso del Settore S assegnati al Servizio tutti individuati dai Dirigenti responsabili;
9. **di limitare** gli effetti della presente ordinanza fino a tutto il 30/05/2020;
10. **di pubblicare** la presente ordinanza all'Albo *on line*, sulla Home Page del sito istituzionale

DISPONE


La trasmissione della presente Ordinanza a:

- a) Settore 4 – Cultura, Turismo, Suap e Commercio, Eventi e Brand per il rilascio delle conseguenti autorizzazioni;
- b) Settore 8 – Polizia Amministrativa, controlli e contenzioso per l'attività di presidio e controllo;
- c) Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Espropri, Mobilità, per il funzionamento del Servizio igienico pubblico di Viale Matteotti;
- d) Settore S – Servizio Mobilità per la predisposizione degli atti relativi alla regolamentazione del traffico, la predisposizione della perimetrazione e della segnaletica



AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è concesso ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.



**Il Sindaco
Mario Fabrizio Fracassi**

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a cursive representation of the name Mario Fabrizio Fracassi.